

**(estratto da PL:com n. 24 del 27 giugno 2014 su gentile concessione di EDK Editore)**

## IL GIUDICE E L'AGIBILITÀ E LA DISCIPLINA ACUSTICA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda) con la sentenza 368 depositata il 6 marzo 2014 interpreta la disciplina in materia di agibilità dei locali di pubblico spettacolo.

Il tribunale calabrese ha affrontato la problematica in relazione ad una ordinanza emessa da un comune intenzionato a denegare l'autorizzazione per l'attività di trattenimento in relazione al fatto che non tutti i componenti della commissione si erano espressi. A tale proposito la Sezione, dopo aver ricordato che l'autorizzazione alle attività di intrattenimento, l'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 prevede la licenza di pubblica sicurezza, originariamente di competenza del Questore e, successivamente, di competenza dell'autorità comunale, in forza del passaggio di attribuzioni di cui all'art. 19 n. 5 del DPR 24.7.1977, n. 616, ha anche precisato che: "La Commissione Tecnica di Vigilanza è un organo consultivo previsto dagli artt. 80 R.D. 18.6.1931 n. 773 e 141 R.D. 6.5.1940 n. 635 (rispettivamente, T.U. e Regolamento di P.S.)."

Dovrebbe ormai essere noto che secondo l'art. 80 del R.D. n. 773/1931, "l'autorità di P.S. non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio".

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt.140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza provvede, per l'applicazione dell' art.80 del T.U.L.P.S., al controllo sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art.142 del Regolamento stesso, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In particolare, la Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi dell'art. 141 del R.D. n.635 del 1940, provvede a:

- 1) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- 2) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- 3) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- 4) accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante");
- 5) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Il medesimo art. 141 del R.D. n. 635 del 1940, al II° comma, precisa che "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Il Collegio, nella citata sentenza, sottolinea che la Commissione esprime, nei casi previsti, un parere obbligatorio ma non vincolante. (relativamente a questo aspetto chi scrive nutre dei dubbi in relazione al consolidato orientamento che considera vincolanti i pareri degli organi tecnici)

Le conclusioni della commissione sono, quindi, atti meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo, qualificati "pareri" dall'art. 142 del R.D. n. 635 del 1940.

Si tratta, invero, di atti privi, ex se, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, per cui, fin quando non vengano recepiti da provvedimenti dell'autorità di P.S., non integrano un "provvedimento" rilevante agli effetti dell'art. 650 cp, nè una "prescrizione" in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata al successivo art. 681 cp (norma che, per la sua specificità, escluderebbe in ipotesi l'applicazione di quella - sussidiaria - dell'art. 650 cp).

Appare, quindi, condivisibile la tesi della impresa ricorrente, volta ad evidenziare che la complessa disciplina dettata dagli artt. 80 e ss. del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e, più analiticamente, dagli artt. 141 e ss. del Regolamento di cui al R.D. 6.5.1940, n. 635 - inserita nei capi che disciplinano sotto vari profili le rappresentazioni teatrali o cinematografiche e tutte le altre forme di spettacolo o trattenimento pubblico- è diretta esclusivamente a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono siffatte manifestazioni e, di conseguenza, prescrive una serie di accertamenti preventivi e successivi, al fine di verificare nel tempo le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali, nonché l'osservanza delle norme e delle cautele imposte ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza (art. 142 del regolamento), da compiere in tali strutture a cura della commissione tecnica all'uopo prevista.

Invero, il parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo preclude il rilascio dell'autorizzazione solo per quanto attiene alla solidità ed alla sicurezza dell'edificio, all'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio, ma non già per quanto riguarda la prevenzione in materia acustica (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II 27/07/1994 n. 926).

Conseguentemente, nella specie, la motivazione resa nel provvedimento del Comune era incongruente nella parte in cui richiamava acriticamente e senza alcuna spiegazione il parere obbligatorio, ma non vincolante, reso dalla Commissione di Vigilanza, che, esorbitando dai limiti di competenza normativamente determinati, risulta fondato, prevalentemente, su questioni inerenti la violazione dei limiti acustici consentiti, e, inoltre, non indica alcuna attività di accertamento tecnico espletata in sede di istruttoria atta a supportare la negativa determinazione assunta.

La sentenza è disponibile all'indirizzo:

<https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=645STMKYS4UB3UDGJ36Y2K57GE&q=agibilit?%20or%20competenza%20or%20comune%20or%20trattenimento>